

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA*NAPOLI**

Ricorso per

FINAMORE MASSIMILIANO (FNMM68B09I990H) n. in Sturno (AV) il 9.2.1968 ed ivi residente rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) unitamente alla quale elegge domicilio presso l'avv. Carmela Pisacane con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G/7, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825-062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c: studiosalvatore@pec.it;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;

- *resistenti*

nonché nei confronti di

ZULLO CORINNE E GAUDIANO NICOLA, n.q. di candidati che si

*Via Malta, 4-6 * Avellino*

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944 studiosalvatore@pec.it

sono collocati nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini assunzionali per la classe di concorso AD02;

- *controinteressati*

per l'annullamento, previa sospensione

- **della graduatoria definitiva di merito del Concorso a posti e cattedre**, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA, relativa alla Classe di concorso AD02 – Scienze Motorie; **del decreto di approvazione della graduatoria di merito** prot.n. 13279 del 12.9.2016; del decreto di rettifica della graduatoria di merito prot.n. 13404 del 14.9.2016 e della allegata graduatoria; del successivo decreto di rettifica prot.n. 13489 del 15.9.2016 e della allegata graduatoria; ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria generale, di estremi e contenuto ignoti; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

e per la declaratoria in via cautelare

del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso AD02 – Scienze Motorie.

Premessa

Il ricorrente è un docente che ha preso parte al concorso a posti

e a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA in relazione alla classe di concorso AD02 – Scienze Motorie (doc. 1).

Dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 29.90 e la prova orale con il punteggio di 37, il docente ha presentato alla Commissione esaminatrice i titoli di cui al D.M. n. 94/2016 già conseguiti e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 D.D.G.n. 106/2016 nonché dalla comunicazione di convocazione alla prova orale. In particolare, il prof. FINAMORE ha presentato:

- (i) Diploma di Specializzazione specifica conseguita attraverso percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica (PAS Percorso Abilitante Speciale) che - conformemente al punto A2.2 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 5 punti (doc. 2);
- (ii) Diploma di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive che - conformemente al punto B5.2 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 2 punti (doc. 3);
- (iii) Diploma universitario di durata pluriennale che - conformemente al punto B5.3 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 1,50 punti (doc. 4);
- (iv) Titolo di Specializzazione sul Sostegno che - conformemente al punto B5.4 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n.

94/2016 – attribuisce 1,50 punti (doc. 5);

(v) Certificazione linguistica livello C1 che - conformemente al punto B5.7 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 2 punti (doc. 6);

(vi) n.2 Diplomi di perfezionamento post lauream corrispondenti a 60 CFU di 1500 ore e n.1 Master universitario da 1500 ore, conseguiti in tre differenti anni accademici che - conformemente al punto B5.8 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuiscono 1,50 punti (doc. 7);

(vii) Abilitazione all'esercizio della libera professione che - conformemente al punto B5.10 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 0,50 punti (doc. 8);

(viii) n. 1 pubblicazione che - conformemente al punto C1.1 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuiscono 1,00 punti (doc. 9);

(ix) Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso ricompreso nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione che - conformemente al punto D1.1 della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 94/2016 – attribuisce 4,90 punti (pari a 0,70 per ciascun anno di insegnamento) (doc. 10).

*

I titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione e presentati alla Commissione esaminatrice, ove fossero stati valutati dall'Amministrazione resistente avrebbero attribuito al ricorrente

ulteriori 19.90 punti. Con la conseguenza che **il prof. FINAMORE avrebbe avuto diritto ad ottenere il punteggio complessivo di 86.80**, pari alla sommatoria di punti 29,9 (per la prova scritta), punti 37 (per la prova orale) e punti 19.90 (per i titoli posseduti).

Inoltre, se i titoli fossero stati correttamente valutati, il ricorrente si sarebbe certamente collocato tra i docenti idonei e vincitori del concorso **AL VENTICINQUESIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO**, così come pubblicata con Decreto dell'USR CAMPANIA prot.n. 12853/2016.

E, però, a dispetto di ogni evidenza, **il ricorrente si trova collocato in una posizione successiva (al posto n. 68 con il punteggio di 82,60, come da rettifica della graduatoria di merito del 15.9.2016), per ragioni mai sottoposte all'attenzione del docente che ancora ignora il presupposto motivazionale posto a fondamento della sfavorevole determinazione.**

Inutile dire che il docente si è più volte recato presso gli Uffici dell'USR resistente; e che ha persino presentato reclamo avverso l'errata valutazione dei titoli, chiedendone la correzione (doc. 11).

ALCUNA RISPOSTA E' GIUNTA DALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI.

*

Il presente ricorso, pertanto, costituisce conseguenza necessaria per ottenere chiarezza e giustizia avverso tale illegittimo

procedimento. E, pertanto, è il caso del presente atto con il quale il prof. Massimiliano FINAMORE, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AD02, approvata con decreti prot.nn. 13279/2016, 13404/2016 e 13489/2016, chiedendone l'annullamento e la preventiva sospensione per le seguenti considerazioni in

Diritto

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 8 D.D.G. 106/2016; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.M. N. 94/2016 ED ALL.TA TABELLA DI VALUTAZIONE; VIOLAZIONE ARTT 1 E 3 L.N. 241/1990; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; ERRONEITA' ATTIVITA' ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO.

La procedura con la quale l'Amministrazione resistente ha valutato i titoli dichiarati e presentati dal prof. FINAMORE all'indomani del superamento della prova orale del concorso è affetta da illegittimità per aver violato le disposizioni di cui alla Tabella A del D.M. n.94/2016 di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli

del personale docente, con particolare riferimento ai punti A2.2., B5.2, B5.3, B5.4, B5.7, B5.8, B5.10, C1.1, D1.1.

Infatti, l'attività compiuta dalla Commissione nella valutazione dei titoli ha investito oggettive risultanze della procedura selettiva, in quanto puntualmente e univocamente incentrata sulla assegnazione del punteggio indicato e ripartito nella Tabella A. Con la conseguenza che, **non avendo avuto alcun margine di discrezionalità, essa deve qualificarsi come attività assolutamente vincolata.**

Ciò, in quanto le regole stabilite nel bando di concorso hanno vincolato rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa ha dovuto necessariamente limitare il proprio intervento alla loro applicazione, senza alcuna possibilità di interpretazione nella attuazione dei criteri individuati dal MIUR.

Tanto, in ossequio sia del principio di tutela della "par condicio" dei concorrenti (che sarebbe pregiudicato ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella "lex specialis"); sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

In sostanza, quindi, qui non si è trattato di valutare discrezionalmente le capacità personali e professionali dei candidati (sulla base di titoli o di prove di esame), bensì di accertare, su presupposti rigorosamente vincolati, l'ulteriore

punteggio da attribuire a coloro che avessero superato la selezione.

Tuttavia, nella fattispecie sembra essere accaduto che l'Amministrazione abbia fatto cattiva applicazione delle norme dettate con il D.M. n. 94/2016, laddove non ha valutato i titoli posseduti dal ricorrente in conformità al dettato di legge, in siffatto modo compiendo un'attività istruttoria non solo viziata sotto il sintomatico profilo della violazione di legge ma affetta persino da eccesso di potere per essere ad oggi sconosciute le ragioni per le quali questo sia avvenuto, nonostante la presentazione persino di formale reclamo avverso l'errata valutazione.

Istanza di sospensione

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, esso è *in re ipsa* in quanto il mancato accoglimento della cautela impedirebbe al ricorrente di collocarsi in una posizione migliore e certamente utile ai fini di una proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse nemmeno potrebbe trovare ristoro con l'esclusivo annullamento degli atti impugnati, visto che ad essere pregiudicato definitivamente sarebbe l'aspettativa a poter insegnare.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile con la conseguenza che il ricorrente ha un evidente interesse a vedersi inserire in una posizione migliore, all'esito della rinnovazione dell'attività istruttoria.

D'altronde, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dall'accoglimento della spiegata cautela. Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili, così come statuito dal CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Pqm

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:

- in via cautelare, concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;
- nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, condannare le Amministrazioni resistenti alla rinnovazione della procedura di valutazione dei titoli presentati

dal ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva
graduatoria definitiva;

- vittoria di spese, competenze ed onorari.

Salvezze incondizionate.

Avellino - Napoli 7.11.2016

avv. Vincenzina SALVATORE

Relata di notifica ai sensi dell'art. 1 L.nr.53/1994

Io sottoscritto avv. Vincenzina Salvatore, in virtù di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L.nr. 53/1994 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 6.10.2014, previa iscrizione al nr. 78/2016 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di FINAMORE MASSIMILIANO, l'antescritto ricorso innanzi al TAR Campania sede di Napoli promosso avverso la graduatoria definitiva di merito classe di concorso AD02 concorso bandito con DDG.n. 106/2016 a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11 ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr.76760802901-4 spedita, in data risultante dal timbro postale a margine, dall'Ufficio Postale di Avellino (Poste Centrali)

Avv. Vincenzina Salvatore

Relata di notifica ai sensi dell'art. 1 L.nr.53/1994

Io sottoscritto avv. Vincenzina Salvatore, in virtù di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L.nr. 53/1994 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 6.10.2014, previa iscrizione al nr. 79/2016 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di FINAMORE MASSIMILIANO, l'antescritto ricorso innanzi al TAR Campania sede di Napoli promosso avverso la graduatoria definitiva di merito classe di concorso AD02 concorso bandito con DDG.n. 106/2016 a:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 76760802900-3 spedita, in data risultante dal timbro postale a margine, dall'Ufficio Postale di Avellino (Poste Centrali)

avv. Vincenzina Salvatore

Relata di notifica ai sensi dell'art. 1 L.nr.53/1994

Io sottoscritto avv. Vincenzina Salvatore, in virtù di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L.nr. 53/1994 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 6.10.2014, previa iscrizione al nr. 80/2016 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di FINAMORE MASSIMILIANO, l'antescritto ricorso innanzi al TAR Campania sede di Napoli promosso avverso la graduatoria definitiva di merito classe di concorso AD02 concorso bandito con DDG.n. 106/2016 a:

ZULLO CORINNE, res.te alla Via Cosimo Nuzzolo n.6 – 82100 Benevento, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr.76760802899-2 spedita, in data risultante dal timbro postale a margine, dall'Ufficio Postale di Avellino (Poste Centrali)

Avv. Vincenzina Salvatore

Relata di notifica ai sensi dell'art. 1 L.nr.53/1994

Io sottoscritto avv. Vincenzina Salvatore, in virtù di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L.nr. 53/1994 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 6.10.2014, previa iscrizione al nr. 81/2016 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di FINAMORE MASSIMILIANO, l'antescritto ricorso innanzi al TAR Campania sede di Napoli promosso avverso la graduatoria definitiva di merito classe di concorso AD02 concorso bandito con DDG.n. 106/2016 a:

GAUDIANO NICOLA, res.te alla Via Romero n. 7 – 84132 Salerno, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr.76760802906-0 spedita, in data risultante dal timbro postale a margine, dall'Ufficio Postale di Avellino (Poste Centrali)

Avv. Vincenzina Salvatore